

REGOLAMENTO CONGRESSO PROVINCIALE DEL PARTITO DEMOCRATICO DI SIRACUSA

Premesso che:

1. Il presente Regolamento tiene conto e si ispira all'art. 15 comma 1 dello Statuto nazionale e all'art. 7 comma 2 e 3 dello Statuto regionale.
2. in data 30 ottobre 2024 il Commissario provinciale PD sen. Antonio Nicita ha nominato il sig. Giacomo D'Arrigo con il mandato di coaudiarlo e/o sostituirlo con delega al tesseramento ed all'organizzazione e conclusione del congresso provinciale;
3. 17 novembre 2024 è stata avviata, con determina del Commissario provinciale, la fase congressuale;
4. in data 3 dicembre 2024 lo stesso Commissario ha provveduto a nominare, ai sensi dell'art. 8 comma 10 dello Statuto del Partito regionale e dell'articolo 2 comma 3 del Regolamento quadro nazionale adottato il 19 giugno 2023, una Commissione Provinciale per il Congresso (CPC);
5. Che in base alla deliberazione di cui sopra la CPC di Siracusa risulta composta da 9 membri effettivi e da altri membri in qualità di "invitati permanenti" aventi diritto di parola ma senza diritto di voto che risultano essere:
 - Il presidente della Commissione provinciale di garanzia
 - Il Tesoriere provinciale
 - La portavoce provinciale delle democratiche
 - Il segretario provinciale dei Giovani Democratici (GD)

Articolo 1

(Congressi di Federazione e di Circolo)

1. Il presente regolamento disciplina il congresso della Federazione provinciale del PD di Siracusa. I circoli territoriali del PD della Provincia di Siracusa dovranno svolgere l'elezione dei propri organi entro il 31 marzo 2025.
2. Il Congresso provinciale si svolge sulla base della presentazione di candidature alla carica di Segretario/a Provinciale, nonché della presentazione delle mozioni/piattaforme politico-programmatiche, ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto Nazionale e da quello Regionale, nonché dal Regolamento quadro per le procedure di elezione del/della Segretario/a e delle Assemblee regionali, del/della Segretario/a e delle Assemblee di Federazione e del/della Segretario/a di Circolo, approvato dalla Direzione del PD il 19 giugno 2023, ove applicabili, nonché dalle specifiche disposizioni del presente Regolamento. Le assemblee di circolo sono chiamate ad applicare le stesse regole richiamate.
3. Le assemblee di circolo per l'elezione dei delegati all'Assemblea Provinciale si svolgono nei Comuni con almeno 10 iscritti, come da anagrafe 2024. Nei comuni dove vi è un numero di iscritti è inferiore a 10, gli iscritti verranno accorpati al circolo o comune più vicino.
4. Fermo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del Regolamento quadro, possono concorrere alla carica di Segretario/a provinciale e Segretario/a di circolo ed essere eletti come delegati in

assemblea provinciale, tutti coloro che hanno perfezionato l'iscrizione (online e cartacea) al 31 dicembre 2024 compresi gli iscritti del 2023 che confermano loro iscrizione.

5. Le Assemblee di Circolo per l'elezione del/della Segretario/a provinciale si svolgeranno tra l'**11 e il 19 gennaio 2025, con calendario approvato dalla Commissione Provinciale per il Congresso**. Nei giorni feriali, le Assemblee di Circolo dovranno tenersi non prima delle ore 18:00.

La riunione di insediamento dell'Assemblea Provinciale sarà celebrata il **26 gennaio 2025**. Tale data è suscettibile di limitato slittamento per motivi oggettivi di causa maggiore non dipendenti dalla Commissione provinciale per il Congresso.

L'Assemblea provinciale nella sua prima riunione provvederà ad eleggere a maggioranza dei suoi membri il/la Segretario/a provinciale in caso di ballottaggio tra i primi due candidati che non hanno riportato il 51% dei componenti. L'Assemblea provinciale inoltre elegge a maggioranza:

- Il/la Presidente dell'Assemblea
- I/Le componenti della direzione provinciale
- Il/la Tesoriere/a
- I/Le componenti della commissione provinciale di garanzia

6. Il numero complessivo dei/delle componenti dell'Assemblea provinciale e dell'Assemblea dell'UC di Siracusa è stabilita come segue:

- Assemblea provinciale: 100 componenti
- Assemblea dell'Unione comunale di Siracusa: 80 componenti

7. Il numero complessivo della Direzione provinciale, della Direzione della UC di Siracusa e degli altri circoli territoriali è stabilita come segue:

- Direzione Provinciale: 70 componenti
- Direzione della UC di Siracusa: 60 componenti
- Circoli con iscritti tra 10 e 50: da 3 a 10 componenti
- Circoli con iscritti tra 50 e 100: tra 10 e 20 componenti
- Circoli con più di 100 iscritti: tra 15 e 30 componenti

Articolo 2

(Commissione provinciale per il Congresso)

1. La Commissione provinciale per il Congresso (CPC), come da determinazione del Commissario Sen. Nicita del 3 dicembre 2024, risulta composta da 9 membri effettivi e da membri "invitati permanenti" con diritto di parola ma senza diritto di voto

Sono invitati permanenti alla CPC:

- Il presidente della Commissione provinciale di garanzia
- Il Tesoriere provinciale
- La portavoce provinciale delle democratiche
- Il segretario provinciale dei Giovani Democratici (GD)

2. La Commissione sarà altresì integrata da un rappresentante indicato da ciascun/a candidato/a alla Segreteria provinciale, con diritto di parola ma non di voto.
3. La Commissione provinciale per il Congresso predispone il Registro degli iscritti aventi diritto al voto per ogni Assemblea comunale. Tale Registro prevede obbligatoriamente, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza, un recapito telefonico e un eventuale indirizzo di posta elettronica. Tali dati dovranno essere detenuti, ai fini del Congresso, nel pieno rispetto della legislazione a tutela dei dati personali. A tal fine il Presidente della Commissione provinciale per il Congresso può delegare il/la segretario/a verbalizzante come responsabile della tutela dei dati personali degli iscritti e delle iscritte.
4. I componenti della Commissione provinciale per il Congresso non possono, a pena di decadenza, candidarsi alla carica di Segretario/a Provinciale né sottoscrivere candidature a Segretario/a provinciale.
5. La Commissione per il Congresso, nello svolgimento del proprio lavoro e nelle decisioni che assume, si ispira al criterio della ricerca del più ampio consenso. In caso di ricorso avverso una decisione della CPC, che può essere presentato entro 24 ore dalla deliberazione, si pronuncia la Commissione provinciale di Garanzia nelle successive 24 ore.
6. La Commissione per il Congresso ha il compito di vigilare sulla regolarità delle procedure e sul regolare svolgimento delle Assemblee e dei congressi di Circolo.
7. La Commissione per il Congresso assicura che un suo componente, o un proprio delegato, partecipi come garante allo svolgimento delle Assemblee e dei congressi di Circolo.
8. Ulteriori compiti della Commissione per il Congresso sono:
 - formalizzare l'accettazione dei candidati a Segretario/a provinciale e delle relative mozioni;
 - certificare i risultati delle Assemblee di Circolo;
 - convocare l'Assemblea provinciale; predisporre i kit per le operazioni elettorali ed il facsimile della scheda elettorale;
 - sovrintendere alla calendarizzazione e convocazione delle Assemblee di Circolo;
 - nominare un garante per ogni Assemblea di Circolo;
 - curare la raccolta dei verbali di seggio.
9. I componenti della Commissione provinciale per il congresso entrano a far parte dell'Assemblea provinciale come membri di diritto.

Articolo 3

(Modalità di svolgimento delle Assemblee di Circolo per il voto ai candidati a Segretario provinciale e all'Assemblea provinciale)

1. Fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del presente regolamento, la data di svolgimento delle assemblee per l'elezione del Segretario/a di Circolo può essere fissata, successivamente all'elezione del Segretario/a provinciale, secondo un calendario concordato con la Commissione

Provinciale per il Congresso e in accoglimento dell'invito rivolto in tal senso dal Commissario provinciale nella determina di nomina dei/delle componenti della Commissione Provinciale per il Congresso. Resta ferma la data limite del 31 marzo 2025 indicata all'art. 1 del presente regolamento per lo svolgimento delle assise. I circoli che intendono svolgere il proprio congresso in contemporanea con il congresso provinciale dovranno avere, su tale decisione, una larga condivisione tra i propri iscritti. Il congresso di circolo deve essere comunque autorizzato dalla Commissione Provinciale per il Congresso previa verifica della reale condivisione del percorso tra gli iscritti.

2. Per l'elezione alla carica di Segretario/a provinciale, in apertura dell'Assemblea di Circolo, su proposta del Garante nominato dalla Commissione per il Congresso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che comprende la presenza di un rappresentante per ciascun candidato a Segretario provinciale. Fa parte della Presidenza il Garante.

3. Dopo l'elezione della Presidenza, vengono presentate le mozioni/linee politico-programmatiche associate al/ai candidati a Segretario/a provinciale/i, secondo l'ordine stabilito all'art. 4, comma 4 del presente Regolamento. La Presidenza assicura a ciascuna candidatura un eguale tempo di esposizione, entro un limite massimo di 30 minuti.

4. Le modalità e i tempi di svolgimento delle Assemblee di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti e alle iscritte. Le Assemblee sono aperte alla più ampia partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza si impegna ad assicurare il diritto di intervento a chiunque, tra questi, ne faccia richiesta.

5. La convocazione di ciascuna Assemblea di Circolo deve indicare il luogo, il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle operazioni di votazione, che devono durare non meno di una e non più di quattro ore consecutive. Nel sito web della Federazione provinciale devono essere pubblicate tutte le informazioni utili a tal fine. Eventuali deroghe per l'articolazione e la durata della votazione saranno valutate ed accordate caso per caso dalla Commissione provinciale per il Congresso. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità dell'espressione del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto. Dello scrutinio viene redatto un verbale che va prontamente inviato alla commissione provinciale per il congresso.

6. La Commissione provinciale per il Congresso provvede all'acquisizione di tutti i verbali delle Assemblee dei Circoli e alla digitalizzazione e al calcolo dei risultati del voto entro le 24 ore successive alla conclusione delle Assemblee.

Articolo 4

(Elezione del Segretario e dell'Assemblea provinciale)

1. La candidatura a Segretario/a provinciale e le relative Mozioni/linee politico-programmatiche associate a ciascuna candidatura devono essere presentata **entro le ore 20:00 del giorno 10 gennaio**

2024 presso la Commissione provinciale per il Congresso, telematicamente all'indirizzo email: cpcpdsiracusa2024@gmail.com (accessibile a tutti i componenti della CPC), per essere successivamente pubblicate nel sito partitodemocraticosiracusa.it

2. La candidatura deve essere corredata da un numero di almeno 80 sottoscrizioni degli iscritti risultanti dall'anagrafe 2024. Possono sottoscrivere la candidatura tutti coloro che sono inseriti nell'Anagrafe 2024. Ciascun iscritto/a non può sottoscrivere più di una candidatura a Segretario/a.

3. La Commissione provinciale cura la pubblicazione delle mozioni/linee politico-programmatiche presentate nel sito partitodemocraticosiracusa.it e assicura a tutte le candidature eguale dignità e piena parità di spazio, esposizione, comunicazione.

4. L'ordine delle candidature sulla scheda di votazione, così come il relativo ordine di illustrazione delle linee politico-programmatiche, sarà definito in base alla data di presentazione, ovvero attraverso un sorteggio effettuato dalla Commissione provinciale per il Congresso.

5. Ciascun candidato/a alla segreteria di Federazione è eletto/a in collegamento ad una lista di candidati all'Assemblea di Federazione sottoposta dai candidati segretari di Federazione o da loro delegati. Nessuna lista può essere collegata a più di un candidato a Segretario/a, a pena di nullità. In caso in cui ci dovesse essere una sola candidatura depositata per la carica di segretario/a provinciale, le liste in suo sostegno e collegate potranno essere una o più di una. Nel caso in cui, dopo il deposito delle liste, il candidato a Segretario/a collegato/a alla/e lista/e in suo sostegno dovesse rinunciare alla candidatura, il/la candidato/a capolista può collegarsi alla candidatura di uno/a delle restanti proposte, previa accettazione da parte del/della candidato/a a Segretario/a e di tutti/e gli/le altri/e componenti della/e lista/e. In ogni caso, tutte le liste, pena l'inammissibilità, sono formate nel rispetto dell'alternanza di genere. I/Le candidati/e all'Assemblea provinciale vengono eletti/e secondo l'ordine di posizione nella lista. Le liste collegate al candidato/a segretario/a provinciale devono essere sempre controfirmate dallo stesso candidato/a alla segreteria provinciale.

6. Le liste per l'assemblea di Federazione possono essere formate da un numero massimo di candidati/e pari al numero degli/delle eleggibili.

7. Il voto per il/la Segretario/a di Federazione si esprime votando una sola lista tra quelle collegate alla sua candidatura. I delegati all'Assemblea provinciale sono ripartiti tra le liste secondo il metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.

8. È eletto/a Segretario/a di Federazione il/la candidato/a collegato/a alla maggioranza assoluta di delegati all'Assemblea provinciale. Qualora nessun/a candidato/a Segretario/a abbia conseguito la maggioranza assoluta dei suoi delegati, l'Assemblea provinciale elegge, con maggioranza dei voti validi, il/la Segretario/a provinciale con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i/le due candidati/e collegati/e al maggior numero di delegati.

Articolo 5

(Elezione del/della Segretario/a e dei direttivi di Circolo)

1. Le candidature a Segretario/a di Circolo e le liste di candidati al Direttivo di circolo si presentano il giorno dell'apertura del Congresso di Circolo, in una data successiva alla elezione del/della segretario/a provinciale, stabilita, per ciascun circolo, dalla Commissione provinciale per il congresso. Salvo l'ipotesi prevista dall'art. 3 comma 1.
2. Ciascun candidato/a alla segreteria di Circolo è eletto dall'Assemblea degli iscritti in collegamento ad una lista al Direttivo di Circolo sottoposta dai candidati segretari di circolo o da loro delegati. In caso in cui ci dovesse essere una sola candidatura depositata per la carica della segretario/a di circolo, le liste in suo sostegno e collegate potranno essere una o più di una. Le liste non possono contenere un numero di candidati al Direttivo superiore al numero previsto di componenti dell'organismo. Le liste devono essere formate, pena l'inammissibilità, nel rispetto dell'alternanza di genere. Le liste collegate al candidato/a segretario/a di circolo devono essere sempre controfirmate dallo stesso candidato/a alla segreteria del circolo.
3. Il voto per il/la Segretario/a di Circolo si esprime votando una e solo una delle liste collegate alla sua candidatura. I componenti del Direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.
4. È eletto Segretario/a di Circolo il/la candidato/a collegato alla maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo. Qualora nessun candidato/a Segretario/a abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo, il Direttivo elegge, con maggioranza dei voti validi il/la Segretario/a di Circolo, con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell'organismo.

Articolo 6

(Le garanzie)

1. La Commissione provinciale per il Congresso provvede a disciplinare, con apposite delibere, la diffusione più ampia possibile delle mozioni/linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario provinciale e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.
2. La Commissione provinciale per il Congresso ha il compito di garantire che la procedura di elezione del Segretario e dell'Assemblea provinciale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dagli Statuti nazionale e regionale, a tutte le mozioni politiche.
3. Sulla base di quanto previsto dalle norme di cui agli articoli che disciplinano la Campagna elettorale, stabilite dello Statuto nazionale, regionale e dal Regolamento quadro, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntato alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente, così come previsto al punto 3, lettera d) del Codice Etico.

4. L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dallo statuto ed i regolamenti.

Articolo 7

(Costi e mezzi di propaganda e limiti di spesa e rendiconti)

1. La materia dei costi e mezzi di propaganda elettorale, nonché le modalità ed i limiti di spesa e relativi rendiconti, sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti.

Articolo 8

(Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)

1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle Assemblee dei Circoli, vanno rivolte alla Commissione provinciale per il Congresso, che decide in prima istanza entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione provinciale di Garanzia, che decide in via definitiva entro le successive 24 ore.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto nazionale, regionale e dei regolamenti.

Articolo 9

(Norme di salvaguardia)

1. I candidati alla Segreteria e all'Assemblea provinciale si impegnano:

a) a riconoscere i risultati delle Assemblee dei Circoli, come certificati dalla Commissione provinciale per il Congresso e dalle Commissioni di Garanzia regionale e nazionale;

b) a deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

2. La Commissione provinciale per il Congresso interviene con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente Regolamento.